

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 645/87 della Commissione, del 4 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 646/87 della Commissione, del 4 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 647/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 5
- Regolamento (CEE) n. 648/87 della Commissione, del 4 marzo 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario** 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 650/87 della Commissione, del 4 marzo 1987, che fissa, per l'esercizio contabile 1987, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola** 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 651/87 della Commissione, del 4 marzo 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a calze, mutande e calze-mutande, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili della categoria di prodotti n. 12 (codice 40.0120), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio** 19
- Regolamento (CEE) n. 652/87 della Commissione, del 4 marzo 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86 21

Consiglio

87/149/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 3 novembre 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari** 22
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America** 23
- * **Informazione relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari** 30

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 624/87 del Consiglio, del 27 febbraio 1987, che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU n. L 58 del 28.2.1987)** 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 645/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 marzo 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	11,71	194,76
10.01 B II	Frumento duro	46,77	267,94 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	40,78	183,61 ⁽³⁾
10.03	Orzo	39,05	191,54
10.04	Avena	97,34	161,17
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	182,72 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	39,05	131,95
10.07 B	Miglio	39,05	157,65 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,96	186,21 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	39,05	54,88 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	31,55	287,82
11.01 B	Farine di segala	72,25	272,21
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,16	428,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	31,71	308,48

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 646/87 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 marzo 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

<i>(ECU/t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,28
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0,55	0,55	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	3,94	3,94	7,89
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

<i>(ECU/t)</i>						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 647/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1987

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono

stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 } 07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	36,49	1 562	284,68	75,43	251,05	5 531	28,33	53 649	85,24	26,71
1.12	ex 07.01-21 } ex 07.01-22 }	ex 07.01 B I	Broccoli	68,40	2 927	533,54	141,38	470,51	10 367	53,11	100 549	159,75	50,06
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	32,51	1 391	253,59	67,19	223,63	4 927	25,24	47 790	75,93	23,79
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	28,60	1 224	223,09	59,11	196,73	4 335	22,20	42 043	66,80	20,93
1.20	07.01-31 } 07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	78,24	3 348	610,26	161,71	538,17	11 858	60,74	115 007	182,73	57,26
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	57,63	2 466	449,51	119,11	396,41	8 734	44,74	84 713	134,59	42,17
1.28	07.01-41 } 07.01-43 }	07.01 F I	Piselli	115,00	4 921	897,01	237,70	791,04	17 430	89,29	169 047	268,59	84,16
1.30	07.01-45 } 07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	203,44	8 706	1 586,79	420,48	1 399,33	30 833	157,95	299 038	475,13	148,88
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	44,05	1 885	343,65	91,06	303,05	6 677	34,20	64 762	102,89	32,24
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	32,29	1 382	251,87	66,74	222,12	4 894	25,07	47 467	75,41	23,63
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	116,66	4 992	909,97	241,13	802,47	17 682	90,58	171 488	272,47	85,38
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	18,25	781	142,34	37,72	125,53	2 766	14,16	26 826	42,62	13,35
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	241,85	10 350	1 886,36	499,87	1 663,51	36 654	187,77	355 494	564,83	176,99
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	32,57	1 391	253,61	67,20	223,51	4 931	25,25	47 819	75,83	24,18
1.80		07.01 K	Asparagi :										
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	565,55	24 203	4 411,15	1 168,92	3 890,03	85 714	439,10	831 301	1 320,82	413,89
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	562,45	24 061	4 395,12	1 160,16	3 877,12	84 161	436,25	824 849	1 307,74	415,40
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	74,75	3 199	583,09	154,51	514,20	11 330	58,04	109 886	174,59	54,71
1.100	07.01-75 } 07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	72,71	3 111	567,15	150,29	500,15	11 020	56,45	106 883	169,82	53,21
1.110	07.01-81 } 07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	95,18	4 073	742,43	196,74	654,73	14 426	73,90	139 916	222,30	69,66
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	980,32	41 938	7 660,46	2 022,11	6 757,62	146 689	760,37	1 437 668	2 279,32	724,02
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	32,24	1 379	251,48	66,64	221,77	4 886	25,03	47 394	75,30	23,59
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	83,77	3 585	653,39	173,14	576,20	12 696	65,04	123 135	195,64	61,30
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	81,24	3 476	633,66	167,91	558,80	12 312	63,07	119 416	189,73	59,45
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	46,19	1 976	360,27	95,46	317,71	7 000	35,86	67 894	107,87	33,80
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbuccie e sedani a coste	43,52	1 862	339,48	89,96	299,37	6 596	33,79	63 977	101,65	31,85
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	74,60	3 185	582,47	153,85	512,38	11 235	57,94	109 532	173,25	55,53
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	52,04	2 227	405,95	107,57	357,99	7 888	40,40	76 503	121,55	38,09
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	45,37	1 941	353,93	93,79	312,12	6 877	35,23	66 700	105,97	33,20
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	100,66	4 307	785,12	208,05	692,37	15 255	78,15	147 959	235,08	73,66
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	180,92	7 742	1 411,18	373,95	1 244,46	27 421	140,47	265 943	422,54	132,41
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :										
2.50.1	08.02-02 } 08.02-06 } 08.02-12 } 08.02-16 }		— sanguigne e semi-sanguigne	40,11	1 716	312,91	82,92	275,94	6 080	31,14	58 970	93,69	29,36

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	30,76	1316	239,92	63,57	211,58	4662	23,88	45215	71,84	22,51
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	38,59	1651	301,62	79,61	266,07	5775	29,93	56607	89,74	28,50
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:										
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	39,72	1700	309,87	82,11	273,26	6021	30,84	58397	92,78	29,07
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	51,59	2207	402,41	106,63	354,87	7819	40,05	75836	120,49	37,75
2.60.3	08.02-28	08.02 B I	— Clementine	55,79	2387	435,20	115,32	383,79	8456	43,32	82017	130,31	40,83
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	60,77	2600	474,03	125,61	418,03	9211	47,18	89333	141,93	44,47
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	33,17	1419	258,77	68,57	228,20	5028	25,75	48766	77,48	24,28
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape-fruits», freschi:										
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	38,95	1667	303,83	80,51	267,93	5903	30,24	57258	90,97	28,50
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	55,11	2358	429,85	113,90	379,07	8352	42,78	81009	128,71	40,33
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	138,77	5939	1082,44	286,84	954,56	21033	107,75	203991	324,11	101,56
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	147,31	6304	1149,05	304,49	1013,30	22327	114,38	216544	344,05	107,81
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e-marroni	101,92	4360	796,49	210,24	702,62	15251	79,05	149480	236,99	75,27
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	49,74	2128	388,00	102,81	342,16	7539	38,62	73120	116,17	36,40
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	76,69	3282	598,18	158,51	527,52	11623	59,54	112731	179,11	56,12
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	137,46	5882	1072,14	284,11	945,48	20833	106,72	202051	321,03	100,59
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	162,41	6950	1266,82	335,69	1117,16	24616	126,10	238738	379,32	118,86
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	128,95	5518	1005,79	266,52	886,97	19543	100,11	189545	301,16	94,37
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	88,56	3788	692,07	182,68	610,50	13252	68,69	129883	205,92	65,41
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	106,77	4569	832,78	220,68	734,40	16182	82,89	156941	249,35	78,14
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	317,09	13570	2473,27	655,39	2181,08	48059	246,19	466098	740,56	232,06
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	131,10	5608	1024,49	270,43	903,74	19617	101,69	192269	304,83	96,82
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	22,75	973	177,79	46,93	156,84	3404	17,64	33367	52,90	16,80
2.190		ex 08.09	Meloni:										
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	58,76	2514	458,33	121,45	404,18	8906	45,62	86375	137,23	43,00
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	160,90	6886	1255,00	332,56	1106,74	24386	124,92	236511	375,78	117,75
2.195	ex 08.09-80	ex 08.09	Melegrane	47,87	2048	374,10	98,75	330,01	7163	37,13	70209	111,31	35,35
2.200	08.09-50	ex 08.09	Kiwis	217,98	9328	1700,18	450,53	1499,33	33036	169,24	320407	509,08	159,52
2.202	ex 08.09-80	ex 08.09	Kaki	91,90	3933	716,83	189,95	632,14	13929	71,35	135090	214,63	67,26
2.203	ex 08.09-80	ex 08.09	Lychees	274,54	11749	2141,40	567,45	1888,42	41610	213,16	403557	641,19	200,92

REGOLAMENTO (CEE) N. 648/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 marzo 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	43,59	
	(b) altri	41,09	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4359
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
(a) zuccheri canditi	40,10 ⁽¹⁾		
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4359	
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	36,71 ⁽¹⁾		
(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 649/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1987

recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario comunitario⁽³⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, ai fini di una realizzazione uniforme dello schedario in tutta la Comunità, è necessario definire alcuni elementi essenziali; che, a questo scopo, è opportuno ricorrere, per quanto possibile, a definizioni già in uso nella legislazione comunitaria o nazionale in materia vitivinicola;

considerando che, a termini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2392/86, lo schedario riguarda le singole aziende in cui viene praticata la viticoltura; che, visti gli obiettivi perseguiti con la compilazione dello schedario, non si ritiene necessario includervi le aziende con una produzione molto modesta; che occorre pertanto definire le aziende da inserire nello schedario, sulla base della loro superficie e in riferimento a limiti di produzione fisici o economici che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/86 distingue le informazioni obbligatorie, richieste dalla normativa comunitaria, e quelle facoltative, che gli Stati membri possono raccogliere a titolo complementare; che è opportuno compilare un elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative, da inserire rispettivamente nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di produzione;

considerando che, per talune regioni non ancora dotate di un catasto fondiario su cui basarsi per la compilazione dello schedario vitivinicolo, è necessario adottare disposizioni specifiche per la sua realizzazione nei termini prescritti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85⁽⁵⁾, prevede l'istituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva; che, in

taluni Stati membri, dovrebbe essere possibile basarsi sui risultati ottenuti in sede di elaborazione di tale schedario; che è opportuno disporre espressamente che gli Stati membri possono attingere a questi risultati per ridurre i tempi e i costi di compilazione dello schedario vitivinicolo;

considerando che è d'uopo prevedere sanzioni in caso d'inadempienza degli obblighi in materia, integrate, se necessario, da altre sanzioni decise dagli Stati membri;

considerando che è necessario fissare i termini per la comunicazione di determinate informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri;

considerando che, in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, le disposizioni relative alla compilazione dello schedario vitivinicolo non si applicano al Portogallo durante la prima fase di transizione; che è opportuno fissare termini precisi per la rapida realizzazione dello schedario stesso sin dall'inizio della seconda fase;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) azienda: qualsiasi unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria
- con superficie viticola di almeno 10 are, ovvero
 - per le unità con superficie viticola inferiore a 10 are, quelle tenute a presentare una delle dichiarazioni previste dalla legislazione comunitaria o nazionale, ovvero
 - per le unità con superficie viticola inferiore a 10 are e non tenute a presentare una delle dichiarazioni di cui al secondo trattino, quelle la cui superficie viticola ha una produzione che oltrepassa determinati limiti fisici od economici fissati dagli Stati membri interessati;

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.

- b) conduttore : qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, per conto e nel nome della quale l'azienda viene condotta ;
- c) superficie agricola utilizzata : l'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari ;
- d) superficie viticola coltivata : l'insieme delle superfici vitate, in coltura pura o consociata, in produzione o non ancora in produzione, destinate normalmente alla produzione di uve, di mosto di uve, di vino e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile ;
- e) superficie viticola abbandonata : l'insieme delle superfici vitate che non sono più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile ;
- f) particella : un tratto continuo di terreno delimitato come da catasto fondiario.
- Se non esiste un catasto fondiario, si può intendere per particella un tratto continuo di terreno, appartenente ad un'unica azienda, che costituisca un'entità distinta per quanto concerne il sistema di conduzione, il tipo di coltura e la natura della produzione ;
- g) materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, barbatellai, vigneti di viti madri di portainnesto e vigneti di viti madri di nesti : quanto designato con gli stessi termini nella direttiva 68/193/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ;
- h) varietà per uve da vino, varietà per uve da tavola e varietà per uve da essiccazione : quanto designato con gli stessi termini nel regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

1. L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/86, da inserire nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di produzione, è riportato nell'allegato I del presente regolamento.

In sede di elaborazione del programma di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, gli Stati membri decidono la ripartizione delle summenzionate informazioni all'interno di ciascun fascicolo.

2. Qualora la vite sia consociata ad altre colture, il fascicolo aziendale indica, oltre alla superficie totale della particella in questione, anche la superficie viticola espressa

in termini di coltura pura. La conversione è effettuata per mezzo degli appositi coefficienti determinati dallo Stato membro.

3. Nel fascicolo aziendale le informazioni sulle caratteristiche delle parcelle sono fornite separatamente per ogni singola parcella. Tuttavia, qualora le condizioni naturali, il tipo di coltura e la natura del prodotto ottenuto presentino sufficiente omogeneità, gli Stati membri possono riunire nel fascicolo aziendale tutte le informazioni relative a un insieme costituito da diverse particelle contigue o da parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare la singola particella.

4. All'atto della compilazione e in occasione di ciascun aggiornamento dello schedario, gli Stati membri procedono a un censimento delle superfici viticole non appartenenti ad aziende, ai sensi dell'articolo 2, lettera a).

Articolo 4

Nelle regioni in cui, all'atto dell'istituzione dello schedario vitivinicolo, non esiste un catasto fondiario, gli Stati membri provvedono ad adeguare lo schedario stesso al catasto fondiario, via via che quest'ultimo viene realizzato e al più tardi in occasione dei regolari aggiornamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86.

Articolo 5

A fine di ridurre i costi e di accelerare i tempi di realizzazione dello schedario viticolo, gli Stati membri possono far ricorso alle tecnologie messe a punto e agli elementi tecnici disponibili nell'ambito della costituzione dello schedario oleicolo di cui al regolamento (CEE) n. 154/75.

Articolo 6

I nomi delle unità amministrative per le quali il termine d'istituzione dello schedario viene ridotto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86, nonché la rispettiva data limite d'istituzione sono riportati nell'allegato II.

Articolo 7

1. Gli interessati che non hanno rispettato gli obblighi loro imposti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2392/86 sono esclusi dal beneficio delle misure di cui agli articoli 7, 10, 11, 12 bis, 14, 14 bis e 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, fintantoché non abbiano regolarizzato la loro situazione.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare, a seconda della gravità dei casi, l'inadempienza degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2392/86.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- al più tardi all'atto della trasmissione dei programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, i limiti fisici o economici di cui all'articolo 2, lettera a), nonché i coefficienti di conversione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ;
- quanto prima possibile, e comunque entro 3 mesi dai censimenti, le superfici viticole di cui all'articolo 3, paragrafo 4 ;
- al più tardi all'atto della trasmissione dei programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, l'elenco degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento ;
- al più tardi il 31 agosto di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86 ;
- entro due mesi dalla ricezione della domanda, salvo nei casi urgenti, gli elementi di valutazione supplementari di cui all'articolo 8, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86 ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1987.

- al più tardi il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente i casi d'inadempienza degli obblighi incumbenti agli interessati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché le misure conseguentemente adottate.

Articolo 9

In Portogallo, lo schedario viticolo è istituito integralmente entro la fine della seconda tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione.

Nei tre mesi successivi all'inizio di questa seconda tappa, il Portogallo trasmette alla Commissione il programma di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, nonché l'elenco degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

	Tipo di informazione	
	obbligatoria	facoltativa
— altre		
(di cui: — vino di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 :		
— in produzione		
— non ancora in produzione		
— vino destinato all'elaborazione di talune acquaviti di vino :		
— in produzione		
— non ancora in produzione)		
— Superficie viticola coltivata a varietà per uve da tavola (!):x.....
— in produzione		
— non ancora in produzione		
— superficie viticola coltivata a varietà per uve da essiccazione (!):x.....
— in produzione		
— non ancora in produzione		
— superficie viticola coltivata a varietà che, per la medesima unità amministrativa, risultano classificate al tempo stesso tra le varietà per uve da vino e tra quelle destinate ad altra utilizzazione (!):x.....
— in produzione		
— non ancora in produzione		
— superficie destinata esclusivamente alla produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ripartita tra :x.....
— barbatellai		
— vigneti di viti madri di portainnesto		
— superficie investita a viti non ancora innestate ma destinate ad esserlo :x.....
— v.q.p.r.d.		
— altre		
— superficie viticola abbandonatax.....
— altrex.....
3.5. Caratteristiche ambientali :		
— topografiche :		
— pendenza :	x.....
— pianeggiante (pendenza pari o inferiore al 5 %)		
— leggera pendenza (superiore a 5 % e non superiore a 15 %)		
— pendenza media (superiore a 15 % e non superiore a 30 %)		
— forte pendenza (superiore al 30 %)		
— a terrazze		
— esposizionex.....
— zona altimetricax.....
— fondovallex.....
— altrex.....
— microclimatichex.....
— pedologichex.....
— categoria di classificazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 337/79, qualora tale classificazione sia stata attribuitax.....

(!) Precisare se si tratta anche di un vigneto di viti madri di nati (facoltativo).

	Tipo di informazione	
	obbligatoria	facoltativa
3.6. Meccanizzazione x
3.7. Irrigazione (tipo e utilizzazione) x
3.8. Tipo di coltura :		
— vigneto in coltura pura o consociata x
— tipo di coltura consociata :		
— con coltura temporanea x
— con coltura permanente :		
— con piante legnose
— altre
— in serra x
— altri x
3.9. Varietà di vite x
3.10. Portainnesto x
3.11. Anno d'impianto o, quanto meno, età stimata x
3.12. Forma di allevamento x
3.13. Densità di impianto x
3.14. Stato delle colture :		
— in deterioramento x
— buono
— ottimo
4. Regimi di dichiarazione		
4.1. Domande e dichiarazioni di impianto a norma dell'articolo 30 ter del regolamento (CEE) n. 337/79		
4.11. Domande di nuovi impianti x
4.12. Dichiarazioni di prevista estirpazione, reimpianto o nuovo impianto x
4.13. Dichiarazioni di avvenuta estirpazione, reimpianto o nuovo impianto x
4.2. Dichiarazioni relative al raccolto, alla produzione e alle giacenze, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 337/79 x
4.21. Dichiarazioni del raccolto
4.22. Dichiarazioni della produzione
4.23. Dichiarazioni delle giacenze
4.3. Dichiarazioni relative alle pratiche enologiche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 337/79 x
4.31. Aumento del titolo alcolometrico
4.32. Acidificazione
4.33. Disacidificazione
4.34. Dolcificazione
4.35. Altre
5. Produzione delle aziende non soggette al regime di dichiarazione del raccolto e della produzione		
Stima della produzione potenziale :		
— Vino :		
— v.q.p.r.d. x
— altri
— Uve da tavola coltivate, nello Stato membro interessato, su una superficie totale superiore a 40 000 ha x
— Uve da essiccazione x
— Altre x

	Tipo di informazione	
	obbligatoria	facoltativa
6. Regime delle misure d'intervento, degli aiuti e dei premi (comunitari e nazionali)		
6.1. Misure relative alle strutture vitivinicolex.....
6.1.1. Ristrutturazione		
6.1.2. Riconversione e abbandono		
6.1.3. Altre		
6.2. Misure relative al mercatox.....
6.2.1. Magazzinaggio		
6.2.2. Arricchimento		
6.2.3. Ricollocamento		
6.2.4. Distillazioni (ripartite secondo i vari tipi di distillazione)		
6.2.5. Altre		
6.3. Altri aiuti e premix.....
II. FASCICOLO DI PRODUZIONE		
(informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2392/86)		
1. Identificazione e ubicazione		
1.1. Nomex.....
1.2. Indirizzox.....
1.3. Codice identificativox.....
1.4. Personalità giuridicax.....
1.5. Natura dell'attività (ad esempio: commerciante-vinificatore, concentratore)x.....
2. Regimi di dichiarazione		
2.1. Dichiarazioni relative alla produzione e alle giacenze, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 337/79x.....
2.1.1. Dichiarazioni alla produzione		
2.1.2. Dichiarazioni della giacenza		
2.2. Dichiarazioni relative alle pratiche enologiche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 337/79x.....
2.2.1. Aumento del titolo alcolometrico		
2.2.2. Acidificazione		
2.2.3. Disacidificazione		
2.2.4. Dolcificazione		
2.2.5. Altre		
3. Regime delle misure d'intervento, degli aiuti e dei premi (comunitari e nazionali)x.....
3.1. Magazzinaggio		
3.2. Arricchimento		
3.3. Ricollocamento		
3.4. Distillazioni (ripartite secondo i vari tipi di distillazione)		
3.5. Altre		
4. Caratteristiche delle attrezzature di vinificazione e di lavorazione del vinox.....
III. FASCICOLO DEI DISTILLATORI		
(articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86)x.....

ALLEGATO II

UNITÀ AMMINISTRATIVE PER LE QUALI LO SCHEDARIO VITIVINICOLO È ISTITUITO
IN VIA PRIORITARIA

Nome dell'unità amministrativa	Data limite dell'istituzione dello schedario
I. Germania	
Rheinland-Pfalz	31 agosto 1990
II. Spagna	
1. Albacete	}
2. Toledo	
3. Valencia	
4. Badajoz	
5. Ciudad Real	
6. Cuenca	
7. Huelva	
8. Tarragona	
9. Zamora	
III. Grecia	
1. Nomos Korinthias	}
2. Nomos Achaïas	
3. Nomos Ilias	
4. Nomos Attikis (*)	
5. Diamerisma Anatolikis Attikis	
6. Nomos Viotias	
7. Nomos Evias	
8. Nomos Argolidas	
9. Nomos Arkadias	
10. Nomos Messinias	
11. Nomos Trifillias	
12. Nomos Lakonias	
13. Nomos Aitolokarnanias	
14. Nomos Zakynthou	
15. Nomos Kefalinas	
16. Nomos Irakliou	
17. Nomos Lassithiou	
18. Nomos Chanion	
19. Nomos Rethimnis	
IV. Italia	
1. Puglia	31 agosto 1989
2. Sicilia	31 agosto 1989
3. Toscana	31 agosto 1989
4. Veneto	31 agosto 1989
5. Lazio	31 agosto 1990
6. Abruzzo	31 agosto 1990
7. Campania	31 agosto 1990
8. Emilia-Romagna	31 agosto 1990
9. Marche	31 agosto 1991
10. Calabria	31 agosto 1991
11. Umbria	31 agosto 1991
12. Molise	31 agosto 1991
13. Basilicata	31 agosto 1991
14. Piemonte	31 agosto 1991

(*) Escluso il dipartimento di competenza della Divisione dell'agricoltura del Pireo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 650/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1987

che fissa, per l'esercizio contabile 1987, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, contenente norme d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole ⁽³⁾, fissa l'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;considerando che, con regolamento (CEE) n. 3374/85 della Commissione ⁽⁴⁾, la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1986 è stata fissata a 85 ECU per scheda aziendale;

considerando che l'aumento del livello generale dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della

scheda aziendale rendono necessaria una revisione di tale importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1987, a 90 ECU,

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 59.

REGOLAMENTO (CEE) N. 651/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a calze, mutande e calze-mutande, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili della categoria di prodotti n. 12 (codice 40.0120), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le calze, mutande e calze-mutande, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili della categoria di prodotti n. 12 (codice 40.0120) il massimale è fissato a 349 200 paia; che, alla data del 24 febbraio 1987, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'8 marzo 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dello Sri Lanka:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0120	12	ex 60.03 60.04 ex B 60.06 B II	60.03-11, 18, 20, 29, 40, 80 60.04-33, 34 60.06-92	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Tessuti in pezza ed altri articoli (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica e a maglia gommata: Calze, mutande e calze-mutande, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia gommata, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), comprese le calze per varici, esclusi gli articoli della categoria 70

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 652/87 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 1987****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 43,147 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari (*)

(87/149/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando l'opportunità di trovare una soluzione alla controversia commerciale che oppone la Comunità agli Stati Uniti d'America per quanto riguarda gli agrumi e le paste alimentari,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e

gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

(*) Rettificata il 24 febbraio 1987.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America

A. Lettera degli Stati Uniti

Signor

mi prego trasmetterLe in allegato il testo dell'accordo ad referendum tra gli Stati Uniti e la Comunità economica europea al quale siamo pervenuti il 10 agosto 1986. Ritengo che questo testo comprenda tutti gli elementi tecnici necessari per soddisfare le esigenze di entrambe le parti. Sono in grado di confermare l'accettazione dell'accordo da parte del governo degli Stati Uniti, con riserva che vengano adottate le disposizioni di legge necessarie per l'attuazione delle concessioni tariffarie americane di cui all'allegato B. Inoltre, il mio governo ritiene che, tranne per quanto previsto alla nota 3 dell'accordo, le parti A e B dell'allegato verranno simultaneamente attuate non appena sarà stata adottata la necessaria normativa di attuazione sopra menzionata.

Le sarei grato di volermi confermare l'accettazione dell'accordo da parte della Comunità europea. Verrebbe in tal modo concluso l'accordo tra Stati Uniti e Comunità europea, quale risulta dall'accluso testo, ferme restando le precisazioni di cui sopra.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Governo
degli Stati Uniti d'America*

B. Lettera della Comunità

Bruxelles,

Signor,

mi prego accusare ricevuta della Sua lettera recante accettazione dell'accordo tra gli Stati Uniti e la Comunità europea al quale siamo pervenuti il 10 agosto 1986, il cui testo è il seguente :

« Mi prego di trasmetterle in allegato il testo dell'accordo ad referendum tra gli Stati Uniti e la Comunità economica europea al quale siamo pervenuti il 10 agosto 1986. Ritengo che questo testo comprenda tutti gli elementi tecnici necessari per soddisfare le esigenze di entrambe le parti. Sono in grado di confermare l'accettazione dell'accordo da parte del governo degli Stati Uniti, con riserva che vengano adottate le disposizioni di legge necessarie per l'attuazione delle concessioni tariffarie americane di cui all'allegato B. Inoltre, il mio governo ritiene che, tranne per quanto previsto alla nota 3 dell'accordo, le parti A e B dell'allegato verranno simultaneamente attuate non appena sarà stata adottata la necessaria normativa di attuazione sopra menzionata.

Le sarei grato di volermi confermare l'accettazione dell'accordo da parte della Comunità europea. Verrebbe in tal modo concluso l'accordo tra Stati Uniti e Comunità europea, quale risulta dall'accluso testo, ferme restando le precisazioni di cui sopra. »

Ho l'onore di confermarLe l'accettazione dell'accordo da parte della Comunità. Viene in tal modo concluso l'accordo tra Stati Uniti e Comunità europea conformemente ai contenuti della sua lettera e del testo allegato, ferme restando le precisazioni ivi contenute.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome
del Consiglio delle Comunità europee*

ACCORDO

GLI STATI UNITI E LA COMUNITÀ EUROPEA,

CONSAPEVOLI dell'importanza che un costante miglioramento delle loro relazioni commerciali bilaterali esplica ai fini di un efficace funzionamento del sistema commerciale multilaterale aperto;

DETERMINATI a comporre in modo reciprocamente soddisfacente la controversia di vecchia data sugli effetti degli accordi preferenziali della Comunità europea nel bacino mediterraneo (denominati « gli accordi »)⁽¹⁾ nella misura in cui riguardano l'accesso al mercato comunitario degli agrumi⁽²⁾,

HANNO CONVENUTO IL SEGUENTE ACCORDO:

- A. Gli Stati Uniti riconoscono che gli accordi aprono larghe possibilità di sviluppo economico e stabilità politica nel bacino mediterraneo.

Di conseguenza gli Stati Uniti esprimono il loro sostegno a favore degli accordi e convengono di non opporsi (anche per quanto riguarda le altre preferenze che la Comunità europea è in procinto di concedere a questi paesi a norma dei protocolli addizionali agli accordi, attualmente in corso di negoziazione) adducendone l'incompatibilità con l'articolo XXIV del GATT.

- B. Gli Stati Uniti convengono di non presentare rivendicazioni supplementari per quanto riguarda le preferenze mediterranee per gli agrumi tenendo conto del futuro trattamento preferenziale per questi prodotti previsto nei protocolli addizionali attualmente in corso di negoziazione.

Subordinatamente all'espletamento delle procedure giuridiche interne di entrambe le parti⁽³⁾:

- la Comunità europea pone in vigore e impegna nell'ambito del GATT le misure all'importazione di cui alla parte A dell'allegato;
- gli Stati Uniti pongono in vigore e impegnano nell'ambito del GATT le misure all'importazione di cui alla parte B dell'allegato.

- C. Dopo gli adempimenti delle procedure interne, di entrambe le parti, gli Stati Uniti elimineranno l'aumento delle aliquote del dazio sulle paste alimentari comunitarie imposto dal 1° novembre 1985 e la Comunità eliminerà l'aumento delle aliquote del dazio sui limoni e sulle noci statunitensi applicato dal 4 novembre 1985.

- D. Entrambe le parti convengono di adoperarsi in buona fede per cercare una tempestiva soluzione alla loro controversia in materia di restituzioni per le paste alimentari. Qualora non pervenissero ad una soluzione reciprocamente soddisfacente alla controversia al più tardi 1) prima dell'approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti delle riduzioni daziarie di cui alla parte B dell'allegato o 2) anteriormente al 1° luglio 1987, ciascuna parte può discrezionalmente scegliere di non porre in vigore e/o di non impegnare nell'ambito del GATT le misure all'importazione di cui all'allegato, come sarebbe invece stabilito dal paragrafo B. Qualora sia esercitata la facoltà di non impegnare nell'ambito del GATT le misure all'importazione di cui all'allegato e queste ultime non dovessero essere realizzate o dovessero essere introdotte nuove restrizioni sulle paste alimentari originarie della Comunità economica europea, l'altra parte avrà il diritto di chiedere una rinegoziazione del presente accordo o di recedervi.

⁽¹⁾ Algeria, Cirpo, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Jugoslavia.

⁽²⁾ La voce agrumi comprende i seguenti prodotti: Arance dolci fresche, limoni freschi, pompelmi freschi, tangerini freschi, succo d'arancia, succo di limone, succo di pompelmo, spicchi di pompelmo, pectina secca.

⁽³⁾ Fatto salvo il paragrafo D, non appena il governo degli Stati Uniti aumenta la quota comunitaria per il formaggio della voce TSUS 950.10 di 1 572 t metriche, ed aumenta la quota comunitaria (riservata per il Portogallo) della voce TSUS 950.10 D di 353 t metriche, la Comunità applicherà in via provvisoria le misure commerciali autonome di cui all'allegato per arance dolci, minneolas e succo d'arancia concentrato congelato. Tali nuove quote per il formaggio della Comunità europea e per il succo d'arancia concentrato congelato degli Stati Uniti saranno applicate prorata su base annuale.

Nella fase intermedia il governo degli Stati Uniti si asterrà dall'avviare azioni unilaterali nei confronti delle paste alimentari originarie della Comunità europea e non continuerà il contenzioso in discussione davanti al gruppo di esperti (panel) del GATT su questo prodotto.

- E. Gli Stati Uniti e la Comunità europea convengono che l'accordo come sopra specificato risolve definitivamente la controversia per gli agrumi. All'atto dell'entrata in vigore dell'accordo entrambe le parti informeranno il Consiglio del GATT di aver risolto la controversia sugli agrumi in modo reciprocamente soddisfacente.
-

ALLEGATO

MISURE ALL'IMPORTAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO B

PARTE A — COMUNITÀ EUROPEA

Voce tariffaria	Designazione
ex 08.02 A I pt.	Arance dolci, alta qualità : Il dazio sarà ridotto al 10 % ad valorem per un quantitativo complessivo di 20 000 tonnellate metriche importate nei mesi di febbraio, marzo e aprile compreso.
ex 08.02 B II pt.	Ibridi di pompelmi conosciuti sotto il nome di « minneolas » : Il dazio sarà ridotto al 2 % ad valorem per un quantitativo complessivo di 15 000 tonnellate metriche importate nei mesi di febbraio, marzo e aprile compreso.
08.02 C	Limoni : Il dazio sarà ridotto al 6 % ad valorem per un quantitativo complessivo di 10 000 tonnellate metriche importate nel periodo dal 15 gennaio al 14 giugno compreso.
08.02 D	Pompelmi : Il dazio sarà ridotto all'1,5 % ad valorem nei mesi da novembre ad aprile compreso.
08.05 A II	Mandorle, diverse dalle mandorle amare : Il dazio sarà ridotto al 2 % ad valorem per un quantitativo complessivo di 45 000 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.
ex 20.06 A I	Arachidi, tostate, in imballaggi immediati, di contenuto netto di più di 1 kg : Il dazio sarà ridotto al 12 % ad valorem.
ex 20.06 A II	Arachidi, tostate, in imballaggi immediati, di contenuto netto di 1 kg o meno : Il dazio sarà ridotto al 14 % ad valorem.
ex 20.07 B II a) 1	Succo d'arancia concentrato congelato, senza zuccheri addizionati, avente un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in contenitori di 2 litri o meno, escluso il concentrato di arance sanguigne : Il dazio sarà ridotto al 13 % ad valorem per un quantitativo complessivo di 1 500 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.

PARTE B — STATI UNITI

Voce tariffaria	Designazione
112.40	Acciughe, preparate o conservate in qualsiasi modo, in olio, in contenitori ermetici : Il dazio sarà ridotto al 3 % ad valorem per un quantitativo complessivo di 3 000 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.
117.55 pt.	Formaggio romano ottenuto da latte di mucca, formaggi reggiano, parmigiano, provolone e provoletta di cui alla voce TSUS 950.10 : La quota CEE sarà aumentata di 1 572 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.
117.65	Formaggi prodotti da latte di pecora, in forme originali e adatti per essere grattugiati : Il dazio sarà ridotto allo 0 % ad valorem.
117.67	Formaggio pecorino prodotto da latte di pecora, in forme originali, non adatto per essere grattugiato : Il dazio sarà ridotto allo 0 % ad valorem.
117.8855 pt.	Formaggi di cui alla voce TSUS 950.10 D : La quota CEE sarà aumentata del quantitativo di formaggio trasferito in seguito all'adesione del Portogallo, comprese 353 tonnellate metriche da riservare per il Portogallo, importato sul periodo di un anno.

Voce tariffaria	Designazione
147.29 pt.	Arance Satsuma condizionate in contenitori ermetici : Il dazio sarà ridotto a 0 per un quantitativo complessivo di 40 000 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.
148.4440 pt.	Olive, in salamoia, non mature, non snocciolate o farcite, di colore verde, condizionate in contenitori da 3 galloni o più destinate ad essere nuovamente imballate o vendute come olive verdi : Il dazio sarà ridotto a 10 cents per gallone per un quantitativo complessivo di 4 400 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.
148.48 pt.	Olive, in salamoia, mature, ma non snocciolate o farcite, di colore verde, condizionate in contenitori da 5 galloni o meno ciascuno : Il dazio sarà ridotto a 15 cents per gallone per un quantitativo complessivo di 730 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.
148.5065	Olive in salamoia, farcite, presentate condizionate in contenitori da non più di 0,3 galloni : Il dazio sarà ridotto a 15 cents per gallone per un quantitativo complessivo di 2 700 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.
148.52	Olive, secche, non mature : Il dazio sarà ridotto a 2,5 cents per libbra.
148.56 pt.	Olive, preparate o conservate altrimenti che in salamoia o seccate, di colore verde condizionate in contenitori da 5 galloni o meno ciascuno : Il dazio sarà ridotto a 2,5 cents per libbra per un quantitativo complessivo di 550 tonnellate metriche importate sul periodo di un anno.
161.06	Capperi, in imballaggi immediati da più di 7,5 libbre : Il dazio sarà ridotto all'8 % ad valorem.
161.08	Capperi, altri : Il dazio sarà ridotto all'8 % ad valorem.
161.71	Paprica, anche macinata : Il dazio sarà ridotto a 1,35 cents per libbra.
167.15	Sidro, fermentato, anche spumante : Il dazio sarà ridotto ad 1,5 cents per gallone.
176.29	Olio d'oliva, di peso inferiore a 40 libbre compreso l'imballaggio immediato : Il dazio sarà ridotto a 2,28 cents per libbra di peso lordo.
176.30	Olio d'oliva di peso di 40 libbre o più compreso l'imballaggio immediato : Il dazio sarà ridotto a 1,56 cents per libbra.

Lettera aggiuntiva I : Dalla Comunità agli Stati Uniti

Signor

il riferimento al « futuro trattamento preferenziale » del paragrafo (B) dell'accordo Comunità europea/Stati Uniti comprende l'applicazione di tariffe o di quote tariffarie. Inoltre, per la campagna commerciale 1990 e per ciascun anno successivo la Commissione deciderà circa la necessità di differenziare il prezzo di entrata per taluni prodotti al fine di mantenere le tradizionali strutture degli scambi tra i vari paesi mediterranei esportatori. Qualsiasi eventuale differenziazione di questo tipo sarà effettuata nell'ambito di limiti quantificati e non sarà applicata al fine di pregiudicare gli scambi disciplinati a norma dell'accordo Comunità europea/Stati Uniti.

Lettera aggiuntiva II : Dagli Stati Uniti alla Comunità

Signor

nell'esprimere il mio compiacimento per aver raggiunto infine un accordo che risolve la controversia relativa agli agrumi desidero trasmetterLe il mio apprezzamento per l'importante azione da Lei svolta e per l'opera dei suoi collaboratori. È per noi motivo di orgoglio il fatto che la soluzione proposta liberalizzerà il commercio per entrambi i nostri paesi.

Sono consapevole del fatto che la Comunità ha nutrito qualche preoccupazione per eventuali rivendicazioni addizionali degli Stati Uniti nei riguardi di altri prodotti oltre agli agrumi ora che il problema degli agrumi è stato risolto. Posso assicurarLe che non sono a conoscenza di rivendicazioni di questo tipo al momento presente. Considerato che nel lungo periodo di applicazione degli accordi il settore degli agrumi è l'unico settore statunitense che ha avanzato rivendicazioni basate sugli effetti delle preferenze comunitarie per i paesi mediterranei, non prevedo che si manifesteranno nuovi reclami nel prossimo futuro.

Come Lei ha osservato durante le nostre discussioni è chiaro che salvo altrimenti disposto nel nostro accordo, entrambe le parti riservano i loro diritti. Qualora in futuro dovesse insorgere qualche controversia sia da parte statunitense che da parte comunitaria, in primo luogo dovremmo cercare una composizione attraverso tempestive consultazioni.

Lettera aggiuntiva III : Dalla Comunità agli Stati Uniti

Signor

con riferimento al paragrafo D dell'accordo Comunità europea/Stati Uniti relativo agli agrumi e alle paste alimentari, la presente per informarLa che, qualora il governo degli Stati Uniti non fosse in grado di adempiere agli impegni dell'ultima frase del paragrafo o qualora il governo degli Stati Uniti applicasse effettivamente nuove restrizioni commerciali sulle esportazioni di paste alimentari comunitarie, la Commissione avvierà le necessarie procedure comunitarie per recedere dall'accordo.

Informazione relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari⁽¹⁾ è stato firmato, nella versione inglese, dai plenipotenziari delle due parti (il sig. Willy De Clercq a nome del Consiglio della Comunità e il sig. Clayton Yeutter per il governo degli Stati Uniti) rispettivamente a Washington e a Bruxelles il 24 febbraio 1987.

⁽¹⁾ Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 624/87 del Consiglio, del 27 febbraio 1987, che proroga il regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 58 del 28 febbraio 1987)

A pagina 101, l'ultimo considerando va letto nel seguente modo :

- considerando che occorre quindi procedere ad un'ultima proroga per una durata limitata del regolamento (CEE) n. 1707/86, ».
-

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg